

**COMUNE DI DIANO SAN PIETRO**  
*(Provincia di Imperia)*

**REGOLAMENTO**  
**GENERALE**  
**DELLE**  
**ENTRATE**  
**COMUNALI**

---

# **INDICE**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 Definizione delle entrate
- Art. 3 Aliquote e tariffe
- Art. 4 Agevolazioni

## **TITOLO II GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

- Art. 5 Forme di gestione
- Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 8 Attività di controllo delle entrate
- Art. 9 Rapporti con i cittadini
- Art. 10 Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- Art. 11 Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 12 Contenzioso tributario
- Art. 13 Sanzioni tributarie
- Art. 14 Autotutela

## **TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI**

- Art. 15 Riscossione
- Art. 16 Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 17 Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
- Art. 18 Rimborsi

---

## **TITOLO IV NORME FINALI**

- Art. 19 Norme finali

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D. Lgs. 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

### **ART. 2**

#### **DEFINIZIONE DELLE ENTRATE**

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

### **ART. 3**

#### **ALIQUOTE E TARIFFE**

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario o altro termine previsto dalla legge.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi vigenti.

### **ART. 4**

## AGEVOLAZIONI

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
  2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali.
-

## **TITOLO II**

### **GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

#### **ART. 5** **FORME DI GESTIONE**

1. La scelta della forma di gestione delle entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
  - gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24-28 della Legge 8.6.1990, n. 142;
  - affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della Legge 142/90.
  - Affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446.
  - Affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1998, n. 43;
  - Affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

#### **ART. 6** **FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
  - tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
  - appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
  - sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;

- cura il contenzioso tributario;
- dispone i rimborsi;
- in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

#### **ART. 7**

#### **SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

#### **ART. 8**

#### **ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ENTRATE**

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

#### **ART. 9**

#### **RAPPORTI CON I CITTADINI**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
  2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
  3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
- 

#### **ART. 10**

#### **ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.**

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare di concessione.

## **ART. 11**

### **ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE.**

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio". Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

## **ART. 12**

### **CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

## **ART. 13**

### **SANZIONI TRIBUTARIE**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, del 18-12-1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **ART. 14**

### **AUTOTUTELA**

1. Il responsabile del servizio, al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto.
  2. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
  3. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto, deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
  4. Nella valutazione del procedimento il responsabile del servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
-



### **TITOLO III RISCOSSIONE**

#### **ART. 15 RISCOSSIONE**

1. Se non diversamente prevista dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante conto corrente postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29.9.73, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14.4.1910, N. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.
4. Il versamento in tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal regolamento di contabilità.
5. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 del D. Lgs. 25.2.1995, n. 77, per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.
6. Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.
7. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

#### **ART. 16 CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE.**

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un'apposito registro e conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

#### **ART. 17 TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA ENTRATE NON TRIBUTARIE.**

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 30 e 70, comma 3, del D. Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

**ART. 18**  
**RIMBORSI**

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente.
  2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
  3. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
-

**TITOLO IV**  
**NORME FINALI**

**ART. 19**  
**NORME FINALI.**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

**Articolo 15**  
**Modalità di riscossione**

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
  - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
  - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
  - d) ruoli da riscuotersi tramite il Concessionario delle riscossioni, limitatamente ai casi previsti dalla legge;
  - e) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione o con Poste Italiane S.p.A. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune;
  - f) assegno circolare non trasferibile.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/73 n. 602 e D.P.R. 28/01/88 n. 43.
4. La riscossione dei tributi (allo scopo di perseguire principi di comodità ed economicità per i contribuenti), può essere effettuata tramite il concessionario del servizio di riscossione e, in aggiunta o sostituzione dello stesso, con versamento alla tesoreria e/o mediante conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale anche tramite apposita convenzione con Poste Italiane oppure tramite versamento presso banche od istituti convenzionati. La Giunta Comunale potrà determinare per ogni esercizio e per ogni tributo le modalità di riscossione.
5. L'economista e gli altri agenti contabili possono continuare a riscuotere le somme previste negli appositi regolamenti in applicazione delle disposizioni dell'art. 75 del D. Lgs. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il recupero dei crediti derivanti da mancato versamento delle entrate patrimoniali può avvenire anche mediante ricorso al giudice ordinario, nel caso in cui ciò sia opportuno ed economicamente conveniente. Potrà procedersi sempre alla riscossione coattiva secondo la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973, n. 602 ovvero con quella indicata dal R.D. 14.4.1910, n. 639.